

Sul fronte dei controlli formali, sono stati realizzati oltre 882.000 controlli formali⁵¹² delle dichiarazioni dei redditi e oltre 318.000 controlli formali sulla corretta applicazione dei regimi agevolativi in materia d'imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Sul fronte degli incassi, infine, dai dati in corso di consuntivazione relativi al 2013 risultano conseguite entrate erariali e non erariali (da versamenti diretti e da ruolo) in linea con quelli dell'anno precedente (oltre 12 miliardi), correlate alla complessiva azione di contrasto degli inadempimenti tributari (accertamento, controllo formale, controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali).

La Guardia di Finanza ha, nel 2013, altresì: individuato 14.220 lavoratori completamente 'in nero' e 13.385 irregolari, impiegati da 5.338 datori di lavoro; effettuato oltre 9.000 interventi nel settore dei giochi e delle scommesse, scoprendo violazioni in 3.500 casi a carico di 10.000 responsabili e rilevando scommesse non assoggettate a imposta per 123 milioni.

L'azione dell'Agenzia delle Entrate

L'Atto d'indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2013-2015, firmato in data 24 aprile 2013 dal MEF, ha individuato tra le priorità politiche, di cui l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto, il rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

L'Agenzia delle Entrate, anche in attuazione di quanto previsto nella Convenzione stipulata con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), opera sulla base di *budget* annuali, che tengono conto della funzionale allocazione delle risorse umane disponibili su ciascun territorio, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi attesi con l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione rispetto alla quale assume rilevanza anche il correlato gettito conseguito. Gli obiettivi di *budget*, peraltro, sono fissati su livelli compatibili con il massimo sforzo delle risorse disponibili e con l'esigenza di ottimizzare gli esiti dei singoli controlli indirizzandoli sulle situazioni a maggior rischio fiscale e improntando l'azione amministrativa all'efficacia, efficienza ed economicità in modo da garantire il miglioramento qualitativo dei risultati conseguiti negli esercizi precedenti. L'Agenzia, infatti, richiede alle proprie strutture maggiore impegno sul fronte della qualità e dell'efficacia del controllo, anche a fronte di una diminuzione dei volumi di produzione.

L'azione di prevenzione e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale dell'Agenzia delle Entrate, pertanto, si è sviluppata anche nel corso dell'esercizio 2013 secondo un *modus operandi* oramai consolidato: *i*) mappatura delle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi contribuenti e medie imprese, piccole imprese e lavoro autonomo, persone fisiche, enti non commerciali) e analisi del rischio mirate; *ii*) utilizzo di metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e coerenti con altrettanti distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione, approfondendo le peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica; *iii*) contrasto dei fenomeni di evasione e/o elusione più pericolosi e diffusi; *iv*) selezione delle posizioni soggettive con situazioni di rischio elevate; *v*) miglioramento qualitativo dei controlli finalizzato

⁵¹² Ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/1973.

alla definizione della pretesa tributaria con la partecipazione dei contribuenti stessi al procedimento di accertamento mediante gli istituti dell'adesione ordinaria, dell'adesione ai contenuti del verbale di constatazione e ai contenuti dell'invito al contraddittorio, nonché dell'acquiescenza.

Le analisi del rischio, pertanto, effettuate in modo strutturato per comparto economico, sono finalizzate ad intercettare situazioni 'concrete' di rischio di evasione/elusione in ciascun comparto, tanto ai fini dell'attività istruttoria esterna quanto ai fini dell'attività di accertamento vera e propria. La qualità e l'efficacia dell'attività di controllo dipendono, infatti, da una selezione accurata delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo tra quelle individuate a seguito dell'analisi del rischio, nonché da un'adeguata attività istruttoria, anche in contraddittorio con il contribuente. In tal modo, è possibile realizzare in tempi più rapidi non solo la definizione della pretesa tributaria, ma anche la riscossione delle somme dovute.

L'attività di controllo, oltre al recupero delle somme evase e all'irrogazione delle relative sanzioni, è mirata altresì a dissuadere i contribuenti da comportamenti fiscalmente non corretti e a interrompere condotte illecite di frode fiscale messe in atto, in molti casi, sin dall'avvio dell'attività economica. In altri termini, i risultati efficaci derivanti della complessiva attività di prevenzione e contrasto dell'evasione, oltre al necessario recupero dell'evasione pregressa, dovranno produrre un progressivo incremento dell'adempimento spontaneo (c.d. 'compliance').

FOCUS Collaborazione degli Enti Locali alla lotta all'evasione

La lotta all'evasione dei tributi erariali ha impegnato nel 2012 439 Comuni, e la sua espansione è continuata nel 2013. I sindaci che hanno deciso di lavorare a fianco dell'Agenzia delle Entrate sono cresciuti in un anno del 31 per cento, e l'ammontare delle riscossioni è cresciuta di pari passo.

A partire da giugno 2013, i Comuni possono accedere ai dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, attraverso le piattaforme informatiche 'Portale per i Comuni' e 'Sistema di interscambio'. Attraverso i canali informatici dedicati, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili i dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte nel catasto edilizio urbano e corredate di planimetria (superficie catastale). Inoltre, per le sole destinazioni abitative, i Comuni possono consultare le informazioni relative alla superficie catastale al netto di quella relativa a balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti.

La collaborazione tra gli Enti Locali e l'Amministrazione finanziaria ha trovato concreta attuazione grazie all'impianto normativo e regolamentare operato rispettivamente dal legislatore e dall'Agenzia delle Entrate tra gli anni 2005 e 2008⁵¹³. L'interesse crescente del legislatore per l'istituto si è manifestato attraverso l'incremento della quota di compartecipazione al gettito derivante dall'accertamento dei tributi statali a seguito di segnalazioni comunali. Tale quota, infatti, è passata dall'iniziale 30 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo, al 33 e poi al 50 per cento delle stesse somme riscosse anche a titolo non definitivo, per arrivare al 100 per cento delle stesse per il triennio 2012-2014.

⁵¹³ L'attuale processo di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo è, infatti, disciplinato dall'art.1 del D.L. 203/2005 ed è stato reso operativo mediante le disposizioni dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, del 26 novembre 2008 e, da ultimo, del 29 maggio 2012.

L'85 per cento dei Comuni italiani (circa 7.000 su 8.101) sono collegati al portale SIATEL con cui l'Agenzia delle Entrate rende loro gratuitamente disponibili la gran parte delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria⁵¹⁴. Dal febbraio 2009 al febbraio 2014 sono state trasmesse circa 63.000 le segnalazioni da quasi 900 Comuni; di queste segnalazioni oltre 10.000 sono state già trasfuse in atti di accertamento con oltre 186 milioni di maggior imposta accertata: ciò significa che ogni segnalazione ha mediamente consentito di accertare più di 18.000 euro di maggiori imposte. Il trend di crescita del processo è stato costante dal 2009 a oggi.

Il processo di partecipazione dei Comuni prevede il riconoscimento di una quota delle maggiori somme riscosse, relative a tributi statali. In particolare, si tratta delle maggiori somme relative a IRPEF, IRES, IVA, imposte di registro, ipotecaria, catastale e tributi speciali catastali, comprensive di interessi e sanzioni. Il trend crescente del gettito recuperato a tassazione e incassato dai Comuni, che è passato da appena 95.000 euro del 2009 (anno d'inizio del processo) ai 3,5 milioni del 2010, ai circa 6,3 milioni del 2011 fino agli 11 milioni del 2012.

Con specifico riferimento al fenomeno del fittizio trasferimento all'estero della residenza fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il meccanismo di controllo ha iniziato a dare i primi risultati. Nel 2013 si è avuta anche l'introduzione del nuovo applicativo SONORE che permette di selezionare quei soggetti, persone fisiche, che presentano un profilo connotato da alto rischio. L'applicativo, inoltre, permette di individuare, per la prima volta, le posizioni di quei soggetti stranieri che, pur vivendo e lavorando in Italia da anni e che, quindi, sono residenti fiscalmente in Italia, non hanno mai provveduto a formalizzare la propria residenza, né tantomeno adempiuto agli obblighi fiscali nazionali.

Per affrontare le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, nonché per potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi, il Governo ha deciso di aumentare la dotazione organica agenzie fiscali⁵¹⁵. Da un confronto effettuato nel 2013 con le amministrazioni fiscali della Francia e del Regno è emerso che il rapporto fra il numero dei contribuenti e gli addetti alle attività specifiche dell'Agenzia delle Entrate (per omogeneità di raffronto è stata inclusa fra gli addetti a tali attività anche la quota parte del personale della Guardia di Finanza - stimata in 10.000 unità - destinata a compiti di controllo fiscale) è attualmente assai più alto nel caso dell'Italia: 960 contribuenti per addetto, a fronte di 599 per la Francia e 478 per il Regno Unito. Dal confronto si evidenzia l'attuale sottodimensionamento dell'organico dell'Agenzia delle Entrate. In aggiunta al turn over consentito a legislazione vigente⁵¹⁶, il Governo prevede un'ulteriore assunzione di 1.100 nuovi funzionari (400 il primo anno e 350 in ciascuno degli altri due anni del triennio).

⁵¹⁴ Tali informazioni vanno da dati di dettaglio delle dichiarazioni dei redditi ai modelli di versamento, dagli atti di registrazione ai dati delle successioni, dai dati delle utenze elettriche ai bonifici bancari versati per le ristrutturazioni edilizie, arrivando di recente anche ai dati degli studi di settore.

⁵¹⁵ D.L. 4/2014 contenente 'Disposizioni urgenti in materia di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia'.

⁵¹⁶ La legislazione vigente consente già un *turn-over* per un numero di unità corrispondente per il 2014, al 20 per cento della spesa per le retribuzioni che erano corrisposte al personale cessato nell'anno precedente, per il 2015 al 40 per cento e per il 2016 al 60 per cento. Si veda il par. II.2 'Efficienza e qualità della spesa pubblica'.

FOCUS L'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

L'esame dei risultati annuali dei controlli effettuati in materia di lavoro e di legislazione sociale dagli ispettori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali⁵¹⁷ e la lettura dei dati complessivi comprendenti anche gli accertamenti in ambito previdenziale svolti dal personale di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, evidenziano nel 2013 un lieve aumento delle irregolarità rilevate. Infatti, a fronte della sostanziale conferma del numero delle aziende complessivamente ispezionate nell'anno⁵¹⁸, si registra un ulteriore incremento di 1,78 punti percentuale del tasso di irregolarità rilevato. Si attesta così al 64,78 per cento il tasso di irregolarità (ossia 152.314 aziende), rispetto al 63 per cento del 2012, già in crescita sul dato dell'anno precedente. L'alta percentuale è riconducibile all'attività di selezione degli interventi in fase di programmazione e alla particolare attenzione riservata al contrasto degli illeciti di natura sostanziale.

L'ammontare dei contributi e dei premi evasi, oggetto di recupero da parte del personale ispettivo nel corso dell'anno 2013, è stato pari a 1,4 miliardi. Si registra, dunque, una flessione del 13 per cento rispetto al 2012, anche se il dato resta superiore (+16 per cento) a quello realizzato nel 2011. Permane, peraltro, un significativo scostamento tra le somme accertate e quelle effettivamente introitate, che si possono quantificare in 284 milioni, pari al 20 per cento degli importi oggetto di accertamento.

Il numero dei lavoratori irregolari è risultato pari a 239.020 unità (dato in diminuzione del 19 per cento rispetto al 2012), mentre quello dei lavoratori totalmente in nero è pari a 86.125 circa il 36 per cento rispetto al totale degli irregolari, con un incremento di 2 punti percentuali rispetto al 2012. Questo dato conferma l'affinamento della metodologia di programmazione e una maggior concentrazione dell'azione ispettiva sul contrasto al lavoro sommerso.

Redditometro

Nel corso del 2013 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni operative per l'applicazione dell'accertamento sintetico, c.d. 'redditometro'. Si ricorda che il D.L. 78/2010⁵¹⁹ aveva introdotto significative innovazioni di carattere procedurale alla disciplina dell'accertamento sintetico al fine di garantire più attuali modalità di riscontro della sperequazione tra la capacità di spesa dimostrata dai contribuenti e il reddito dichiarato. Successivamente il D.L. 78/2012 era intervenuto stabilendo che le nuove disposizioni si sarebbero applicate agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009⁵²⁰.

Questo strumento permette una maggiore incisività dell'azione di controllo. Le modifiche tengono conto di un utilizzo sempre più approfondito e integrato delle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, provenienti, oltre che dai dati in possesso dell'Amministrazione in ragione degli obblighi dei contribuenti (ad esempio, di registrazione degli atti, di dichiarazione)

⁵¹⁷ In adempimento di quanto previsto dall'art. 20 della Convenzione OIL C81 dell'11 luglio 1947, il MLPS fornisce annualmente una rappresentazione dettagliata dell'attività di vigilanza svolta dal personale ispettivo del Ministero, dell'INPS e dell'INAIL, in attuazione delle linee programmatiche definite a livello nazionale e territoriale.

⁵¹⁸ Il numero di imprese ispezionate ha subito un leggero decremento (-3,6 per cento) rispetto al 2012, quando si erano ispezionate 243.847 aziende.

⁵¹⁹ Art. 22 del D.L. 78/2010.

⁵²⁰ Il previgente impianto normativo di accertamento sintetico rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d'imposta precedenti.

dai soggetti esterni tenuti per legge a comunicare elementi utili ai fini del controllo.

La norma dispone che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate possano determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta. La determinazione sintetica del reddito può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva. La nuova disciplina stabilisce che:

- la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
- A detta presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato, con decreto del MEF⁵²¹, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente.
- In ambedue i casi il contribuente è tutelato da una clausola di garanzia: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20 per cento.
- Il contribuente è inoltre garantito dalla possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa a lui attribuita, sia prima che dopo l'avvio del procedimento di accertamento con adesione, che deve essere obbligatoriamente attivato, in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente⁵²².
- Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'art. 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi⁵²³, ferma restando la spettanza delle detrazioni d'imposta.

La disciplina ha cercato di adeguare lo strumento dell'accertamento sintetico ai mutamenti, intervenuti nell'ultimo decennio, del contesto socio-economico in cui si manifesta la capacità di spesa, e di valorizzare il contraddittorio con il contribuente, nonché l'utilizzo del patrimonio informativo disponibile all'Agenzia Tributaria. La ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche si fonda sulle 'spese certe' e sulle 'spese per elementi certi' (per queste tiene conto della tipologia di famiglia del contribuente e dell'area geografica di appartenenza), nonché della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno in esame.

Nel rinnovato accertamento sintetico assumono particolare rilevanza le modifiche consistenti nell'istituzionalizzazione del contraddittorio preventivo

⁵²¹ D.M. 24 dicembre 2012

⁵²² L.212/2000.

⁵²³ Di cui al DPR 917 del 22 dicembre 1986.

obbligatorio. Rispetto alla disciplina sull'accertamento sintetico⁵²⁴, è ora sufficiente uno scostamento più ridotto (un quinto rispetto a un quarto). Inoltre, è sufficiente che lo scostamento si verifichi per un solo periodo d'imposta e non più per un biennio.

FOCUS L'Anagrafe Tributaria

A marzo 2013 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini per l'invio da parte degli operatori finanziari dei dati sui saldi dei rapporti e quelli aggregati delle movimentazioni con evidenza del totale del dare e avere sono stabilite⁵²⁵. La prima scadenza è quella del 31 ottobre 2013, data entro la quale devono essere trasmessi i dati relativi al 2011, mentre per quelli relativi al 2012, il termine è il 31 marzo 2014.

A regime, gli operatori finanziari dovranno effettuare la comunicazione annualmente e trasmetterla entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello al quale sono riferite le informazioni che saranno gestite nel rispetto della normativa sulla privacy e confluiranno nell'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria, denominata Archivio dei rapporti finanziari.

In linea con le indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, si utilizza per l'integrazione dell'archivio dei rapporti finanziari, il Sid (Sistema di Interscambio flussi Dati), nuovo canale di trasmissione di dati dell'Agenzia delle Entrate. I dati da trasmettere con la comunicazione integrativa annuale sono quelli identificativi del rapporto finanziario, quelli relativi ai saldi iniziali e finali del rapporto riferiti all'anno interessato dalla comunicazione e i dati degli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua. Il provvedimento, inoltre, precisa che la comunicazione integrativa non sostituisce la comunicazione dei dati prevista dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008⁵²⁶.

E' stata da ultimo posticipata al 31 gennaio 2014⁵²⁷ il termine per la trasmissione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari. Il rinvio nasce dall'esigenza di valutare le proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria, con particolare riferimento al tipo d'informazioni da comunicare e alle relative modalità di trasmissione ed è, quindi, funzionale alla definizione del confronto in corso tra l'Agenzia delle Entrate e le stesse associazioni. Infatti, a partire dal 2012, le modalità e i termini per l'adempimento, dapprima contenuti nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, sono state riviste, in un'ottica di semplificazione, con il provvedimento del 2 agosto 2013.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi precisato⁵²⁸ che a garanzia della corretta applicazione del nuovo strumento di accertamento ci sarà un'attenta attività di analisi che porta all'individuazione delle posizioni a maggior rischio di evasione. Saranno selezionati solo coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, avendo cura di evitare situazioni di marginalità economica e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti. L'Agenzia valuterà in primis l'entità dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente sulla base di situazioni e fatti certi, nonché

⁵²⁴ Basato sul DM del 10 settembre 1992.

⁵²⁵ Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12/3/2013.

⁵²⁶ Per maggiori dettagli si rinvia al PNR 2013.

⁵²⁷ Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2013.

⁵²⁸ Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2013.

sulla concreta disponibilità di beni di cui l'Amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche. Nella selezione non avranno valenza le spese per i beni di uso corrente che fanno riferimento alla spesa media risultante dall'indagine annuale ISTAT sui consumi delle famiglie.

Il Garante per la *privacy* ha dato il via libera al nuovo redditometro, ma ha prescritto all'Agenzia delle Entrate l'adozione di una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la *privacy* delle persone e nel contempo rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all'evasione fiscale. Alcune di queste criticità sono state risolte già nel corso della verifica preliminare mediante i correttivi apportati dall'Agenzia delle Entrate, anche su indicazione del Garante. Così è stato stabilito che i dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese ISTAT, non potranno costituire oggetto del contraddittorio. La richiesta di tali dati relativi a ogni aspetto della vita quotidiana, anche risalenti nel tempo entra, infatti, in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In seguito al parere del Garante, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le nuove linee. La corretta attribuzione al contribuente della tipologia di famiglia di appartenenza risulta di fondamentale importanza ai fini della ricostruzione del reddito familiare e delle spese attribuibili al contribuente, compreso il 'fitto figurativo'. In sede di selezione viene attribuito a ogni contribuente il *lifestage* risultante dalla c.d. 'famiglia fiscale' presente nell'anagrafe tributaria, determinata in base ai dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, pertanto, costituita dal contribuente, dal coniuge (anche se non fiscalmente a carico), dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico⁵²⁹.

Il Garante della *privacy* ha ritenuto che la ricostruzione sintetica del reddito è conforme al Codice se basata su 'dati relativi alle spese certe, alle spese per elementi certi e al fitto figurativo che, nonostante sia un dato presunto, si presta a essere facilmente verificato anche in sede di contraddittorio con il contribuente'.

Le spese per beni e servizi di uso corrente, il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media ISTAT della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza non formeranno oggetto del contraddittorio. Se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi in ordine alle 'spese certe', alle 'spese per elementi certi', agli investimenti e alla quota di risparmio dell'anno, l'attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio.

In materia di riscontro della correttezza dei dati, l'Agenzia delle Entrate ha intrapreso una preliminare analisi dei dati presenti nelle basi informative, al fine di espungere dalla selezione le posizioni che richiedono i necessari riscontri circa la correttezza dei dati presso gli enti fornitori. In ogni caso, gli uffici, qualora rilevino valori palesemente non coerenti con il quadro informativo complessivo relativo al contribuente, devono effettuare ulteriori controlli preventivi sulla

⁵²⁹ Come precisato dalla circolare n. 6/E dell'11 marzo 2014 dell'Agenzia delle Entrate, la famiglia anagrafica, invece, comprende anche i figli maggiorenni e gli altri familiari conviventi, nonché i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico. E' possibile, quindi, riscontrare la non coincidenza della 'Famiglia fiscale' rispetto alla 'Famiglia Anagrafica'.

correttezza dei dati utilizzati, provvedendo alle opportune modifiche, prima di procedere all'invito del contribuente.

FOCUS Il parere del Garante per la privacy sul nuovo redditometro

Tra le principali misure che renderanno il nuovo redditometro conforme alla normativa sulla *privacy*, vi sono:

- **Profilazione:** per evitare la profilazione automatica dei contribuenti, il reddito potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media ISTAT.
- **Spese medie ISTAT:** I dati delle spese medie ISTAT non possono essere utilizzati per determinare l'ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto.
- **Fitto figurativo:** il cosiddetto 'fitto figurativo' (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio. Il 'fitto figurativo' dovrà essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare, qualora il contribuente non rappresenti la propria reale situazione abitativa.
- **Esattezza dei dati:** l'Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all'esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l'individuazione della tipologia di famiglia o l'attribuzione del fitto figurativo.
- **Informativa ai contribuenti:** il contribuente dovrà essere informato, attraverso l'apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell'Agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro.
- **Contraddittorio:** nell'invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall'Agenzia (es. estratto conto) e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere.

Spesometro

Il cosiddetto 'spesometro' è stato introdotto al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di IVA. Durante il 2013 sono state introdotte modifiche di carattere procedurale rilevanti.

A novembre 2013 è, infatti, scaduto il termine ultimo per la comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.600 euro, in cui l'acquirente è un consumatore finale che ha pagato con carta di credito, di debito o prepagata.

Dopo tale periodo, la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2012⁵³⁰ non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011, compresa la scadenza del 30 aprile che non

⁵³⁰ A seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal D.L. 16/2012.

è più valida. Il D.L.16/2012 ha, infatti, stabilito che per le operazioni effettuate dall'1 gennaio 2012 tra operatori economici (*business to business*) l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate riguarda tutte le operazioni IVA rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e non più soltanto quelle pari o superiori ai 3.000 euro. Resta, invece, fissata a 3.600 euro la soglia per le comunicazioni relative alle operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura (*business to consumer*).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia⁵³¹, che ha tenuto conto delle numerose proposte formulate dalle associazioni di categoria, è stato approvato il nuovo modello polivalente di comunicazione con le relative specifiche tecniche. Per i dati relativi all'anno 2012, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il 12 novembre 2013; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione stessa entro il 21 novembre. Per l'anno d'imposta 2013 e successivi, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; gli altri soggetti trasmettono la comunicazione stessa entro il 20 aprile. L'Agenzia delle Entrate ha altresì previsto per lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico l'esclusione dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per gli anni 2012 e 2013. Ciò in considerazione del fatto che la L. 196/2009 stabilisce che gli enti pubblici introducano progressivamente il piano dei conti integrato, insieme alle regole contabili di natura civilistica. In base a questo nuovo sistema di contabilità le pubbliche amministrazioni potranno superare le difficoltà emergenti connesse all'individuazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. I predetti soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, saranno obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica⁵³².

Nel provvedimento tra le diverse misure di semplificazione degli adempimenti è stata prevista anche la facoltà, per gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio, di optare per la comunicazione dei dati utilizzando il nuovo modello di comunicazione ed effettuando l'adempimento nei termini previsti per il 'nuovo spesometro'⁵³³.

La Legge di Stabilità 2014⁵³⁴ introduce modifiche in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'IVA e di norme per l'assistenza fiscale. In particolare, viene esteso l'ambito applicativo delle sanzioni per tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazione. Vengono, inoltre, introdotti alcuni obblighi informativi nonché un inasprimento di sanzioni a carico dei CAF che non rispettino adeguati livelli di servizio o commettano gravi violazioni nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale.

⁵³¹ Provvedimento del 2/8/2013.

⁵³² Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, Prot. 2013/128483.

⁵³³ In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell'effettuare la comunicazione delle operazioni IVA e quella integrativa all'Archivio dei rapporti finanziari, l'Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro la stessa data è disposta la proroga della comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati rilevanti ai fini IVA, d'importo pari o superiore a 3.600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via POS.

⁵³⁴ Legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 616-617.

Vengono, poi, inseriti requisiti più stringenti per componenti del consiglio di amministrazione dei CAF. Si prevede, infine, che qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per quali è previsto il versamento unitario.

Rapporti con il fisco

Nel mese di maggio 2013 sono state approvate le correzioni agli studi di settore, applicabili per il periodo d'imposta 2012 per tenere conto della crisi che ha interessato tale annualità. Tali correttivi sono poi stati confermati dall'Agenzia delle Entrate anche per il periodo d'imposta 2013.

I correttivi sono suddivisi in quattro categorie: *i)* interventi relativi all'analisi di normalità economica, *ii)* correttivi specifici per la crisi, *iii)* correttivi congiunturali di settore e *iv)* correttivi individuali. La prima categoria, relativa all'analisi di normalità economica dell'indicatore della 'Durata delle scorte', interessa i soggetti che presentano una contrazione dei ricavi nel periodo d'imposta 2012 rispetto al 2011 e sono coerenti rispetto alla gestione delle esistenze iniziali. La seconda interviene su alcuni settori interessati dall'incremento dei prezzi del carburante. La terza categoria di correttivi, congiunturali di settore, è finalizzata a tener conto delle riduzioni delle tariffe per i 12 studi di settore dei professionisti per i quali sono state elaborate funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi e della contrazione dei margini e della redditività per 194 studi di settore applicabili alle imprese. L'ultima tipologia di correttivi, congiunturali individuali, ha l'obiettivo di cogliere la ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese per i 12 studi di settore dei professionisti per i quali sono state elaborate funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi e la contrazione dei costi variabili relativi al p.i. 2012 rispetto ai costi variabili storici di riferimento, per 194 studi applicabili alle imprese.

Ad aprile 2014 la Commissione di esperti per gli studi di settore⁵³⁵, dopo aver valutato il differente peso che la crisi economica ha avuto nei vari settori economici e nelle diverse regioni, ha dato parere positivo ai correttivi per adeguare gli studi di settore alla situazione di crisi economica che entrano nelle quattro categorie già previste per il periodo di imposta 2012.

A novembre 2013 la stessa Commissione ha dato parere favorevole all'unanimità all'evoluzione di 69 studi di settore, successivamente approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ed entrati in vigore a partire dal periodo di imposta 2013. La Commissione si è impegnata altresì ad analizzare gli indicatori di coerenza 'Margine per addetto non dipendente' e 'Indice di copertura del costo per il godimento dei beni di terzi e degli ammortamenti' e proporre l'eliminazione e/o la modifica e/o la sostituzione con altri⁵³⁶.

Il 12 luglio 2012 è stato emanato il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che definisce e approva, per il periodo d'imposta 2011, i termini di

⁵³⁵ La Commissione è composta da membri dell'Amministrazione finanziaria, dell'ANCI, delle Associazioni di categoria e della SOSE.

⁵³⁶ Da approvare con decreto ministeriale da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2014.

accesso al regime premiale⁵³⁷. Per rientrare nel regime, il contribuente deve dichiarare ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e risultare coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore; con il successivo Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 luglio 2013 è stata invece approvata la differenziazione dei termini di accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2012⁵³⁸. A seguito di tale provvedimento è aumentato il numero degli studi di settore ammessi al regime premiale (da 55 per il periodo d'imposta 2011 a 90 del 2012). In totale, circa un milione di contribuenti ha avuto accesso al regime agevolato. Il regime premiale prevede l'esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi basati sulle presunzioni semplici, la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato invece che un quinto.

Al fine di sviluppare i servizi forniti con i sistemi telematici sono stati stipulati dei Protocolli d'intesa con gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria che mirano a offrire all'utenza specializzata servizi più efficienti mediante il canale telematico e a limitare al massimo gli accessi presso gli Uffici territoriali, garantendo tempi più rapidi nell'erogazione dei servizi.

Nel 2014 l'Agenzia delle Entrate ha attivato il servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. La consultazione è gratuita e in esenzione da tributi⁵³⁹. A decorrere dal 31 marzo 2014, l'accesso al servizio è consentito, in una prima fase di erogazione dello stesso, alle persone fisiche registrate ai servizi telematici *Entratel* e *Fisconline*.

FOCUS Fisco on line

Il Cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali relative a: dati anagrafici; dati delle dichiarazioni fiscali; dati relativi agli studi di settore, dati di condono e concordati; dati dei rimborsi; dati dei versamenti effettuati tramite Modello F24 e F23; dati patrimoniali (atti del registro). Il servizio è disponibile a tutti gli utenti con riferimento alla propria posizione fiscale. I professionisti abilitati al servizio Entratel possono consultare anche i dati relativi ai clienti, previa presentazione all'Ufficio delle Entrate delle

⁵³⁷ In attuazione del D.L. 201/2011.

⁵³⁸ Il regime premiale, per il 2012, interessa i contribuenti che applicano gli studi di settore che presentano:

- indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia 5 luglio 2013;

- indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia 5 luglio 2013 e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata, sulla base delle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro 'Economia non osservata e flussi finanziari', una percentuale del valore aggiunto prodotto nell'area del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto prodotto nell'area del sommerso economico del totale economia (ipotesi massima);

- indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia 5 luglio 2013 e che contemporaneamente prevedono l'indicatore 'Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti' introdotto con il DM del 28 marzo 2013.

⁵³⁹ Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, Prot. n. 2014/31224.

deleghe conferite dai clienti all'intermediario. Il Cassetto fiscale delegato è riservato agli intermediari che abbiano sottoscritto il regolamento, riportato dal provvedimento, nel quale sono indicate le condizioni di utilizzo del servizio. Si ricorda che il servizio Entratel consente la trasmissione telematica dei documenti fiscali e la visualizzazione dell'esito mediante ricevuta. L'utente è così libero di affidare la consultazione telematica dei propri dati fiscali a più professionisti, per esempio il fiscalista e il consulente del lavoro. Il servizio, previsto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia, è online prima del 31 ottobre, termine indicato dalla tabella di marcia del pacchetto delle semplificazioni fiscali, presentato nella conferenza stampa dello scorso 3 luglio. Sempre nell'ottica di migliorare i servizi e alleggerire gli adempimenti, entrano nel Cassetto fiscale anche le informazioni relative all'archivio informatico degli operatori autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie (*Vat information exchange system - Vies*). Da marzo 2014 è, infatti, attivo il nuovo servizio che consente ai soggetti già titolari di partita Iva, abilitati a *FiscOnline* o *Entratel*, di richiedere direttamente in via telematica la propria iscrizione nell'archivio degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie.

Sarà poi più facile compilare il modello Unico 2013 per le persone fisiche che utilizzano *FiscOnline*, il servizio web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Chi presenta la dichiarazione dei redditi con *UnicOnlinePF 2013* ha, infatti, la possibilità di 'importare' nel proprio modello Unico diverse informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi 2012, anche se si tratta del modello 730. Tutte queste informazioni vanno confermate, se corrette, oppure modificate se sono intervenute variazioni.

A partire dal 2014, il modello 730 per la dichiarazione dei redditi potrà essere utilizzato anche dai titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati che non hanno un sostituto di imposta tenuto a effettuare il conguaglio (nel caso ad esempio di persona che rimanga senza lavoro)⁵⁴⁰.

È stata infine abrogata la norma che aveva introdotto l'obbligo di trasmissione mensile di alcuni dei dati contenuti nella dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770 mensile)⁵⁴¹.

Mediazione Tributaria

La mediazione tributaria⁵⁴² è uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice. La mediazione tributaria può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili⁵⁴³ emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012.

Nel 2012 e nel 2013, su 125.448 potenziali ricorsi, solo 53.681 sono stati depositati in giudizio, con un indice di proficuità che sfiora il 60 per cento. In tal modo, sono state evitate 71.767 controversie che, in assenza di mediazione, sarebbero state instaurate. L'efficacia dell'istituto può misurarsi anche rispetto al numero dei ricorsi depositati presso le Commissioni tributarie provinciali, che nel

⁵⁴⁰ D.L. 69/2013, art.51-bis.

⁵⁴¹ D.L. 69/2013, art.51.

⁵⁴² La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall'art. 39, c.9, del D.L.98/2011 che ha inserito l'art. 17-bis nel D.Lgs. 546/1992.

⁵⁴³ Individuati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.

2013 sono scesi sotto i 100.000, con una diminuzione rispetto al 2011⁵⁴⁴ del 38,8 per cento.

Inoltre, al di là dei numeri e dei risultati, la funzione più importante della mediazione tributaria è quella di rifondare su nuove logiche operative tutta la gestione del contenzioso, finalizzata a intercettare in fase preliminare e con significativi risparmi di costi le criticità degli atti impugnabili. Ciò consente di migliorare in prospettiva la legittimità e l'efficacia degli atti amministrativi che vengono predisposti in contraddittorio direttamente con il contribuente.

La Legge di Stabilità 2014⁵⁴⁵ ha successivamente previsto che la presentazione del reclamo sia condizione di procedibilità del ricorso (anziché di ammissibilità). L'Agenzia delle entrate può eccepire l'improcedibilità in sede di rituale costituzione in giudizio e il Giudice tributario, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato sono sospesi in pendenza del procedimento di mediazione. Inoltre, l'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi; sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

Al fine di realizzare una proficua cooperazione nella gestione della mediazione tributaria, di migliorare i rapporti tra i contribuenti e Agenzia delle entrate e di sviluppare la *tax compliance*, sono stati stipulati protocolli d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e gli Ordini degli avvocati, dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, nonché con l'Istituto Nazionale dei Tributaristi (INT), con l'impegno fra l'altro di istituire osservatori locali sull'andamento della mediazione, nell'ottica di un confronto costruttivo finalizzato anche alla soluzione di eventuali criticità, e di effettuare, anche attraverso la costituzione di un 'nucleo' misto di esperti, una costante ricognizione della giurisprudenza delle Commissioni tributarie.

FOCUS I risultati della mediazione tributaria

I risultati della mediazione tributaria sono incoraggianti. Le controversie fiscali di valore fino a 20 mila euro si risolvono nella maggior parte dei casi con la mediazione, senza arrivare davanti al giudice. Su circa 125 mila mediazioni attivate dal 2 aprile 2012 al 2 ottobre 2013 quasi 72 mila si sono chiuse con un accordo, registrando un indice di definizione di circa il 57 per cento.

Il 97 per cento circa delle richieste di mediazione si chiude in 90 giorni. Tale dato incide positivamente sull'intera gestione del contenzioso tributario riducendo il tasso di 'litigiosità'. Infatti, il numero dei ricorsi presentati in commissione tributaria è in discesa di quasi 39 punti percentuali in due anni, passando dai 159.409 del 2011 a 97.781 del 2013. Continua a crescere la percentuale delle controversie vinte dall'Amministrazione finanziaria, che ha ragione in circa il 65 per cento dei casi. Ancor più positivo è il trend registrato dall'indice di vittoria per valore, che è pari al 75 per cento, contro il 70 per cento nel 2012.

Il 2013 fa registrare complessivamente una diminuzione del contenzioso tributario rispetto al 2012: i ricorsi pervenuti alle Commissioni Tributarie sono stati 256.814, con un calo del 3 per cento (pari a 7.937 ricorsi in meno) rispetto all'anno precedente.

⁵⁴⁴ Ultimo anno senza mediazione

⁵⁴⁵ Legge di Stabilità, art. 1 co. 611.

La diminuzione considerevole del contenzioso si registra soprattutto sulle liti fino ai 20mila euro cioè quelle interessate dalla mediazione. Nel corso del 2013, infatti, le *'mini controversie'* scendono di circa il 22 per cento rispetto allo stesso periodo del 2012, passando da circa 71mila a circa 55mila. Si attesta intorno a 41mila il numero dei ricorsi di importo superiore ai 20mila euro, segnando una lieve variazione dello 0,6 per cento tra il periodo di riferimento del 2013 e lo stesso periodo del 2012. Questo dato rimarca indirettamente proprio l'efficacia deflativa della mediazione.

Nel 2013 cresce anche il dato sulle conciliazioni: al 31 dicembre scorso, infatti, sono 4.720 le conciliazioni raggiunte tra Agenzia e contribuenti, contro le 2.857 del 2012. Salgono anche gli importi conciliati, pari a 401 milioni circa nel 2013 rispetto ai 308 milioni del 2012.

Semplificazioni fiscali

Il piano di semplificazione fiscale, introdotto sia in via amministrativa che legislativa, ha interessato 130 adempimenti che riducono ulteriormente gli oneri amministrativi da parte delle imprese e dei cittadini. Gli interventi si sono incentrati su quattro direttrici fondamentali: semplificare gli studi di settore, ricalibrare le informazioni richieste con i modelli di dichiarazione, rivedere e snellire le comunicazioni al fisco ai fini della lotta all'evasione e migliorare i servizi *on line*.

FOCUS Semplificazioni fiscali

Semplificazione studi di settore: *i)* a partire dal periodo d'imposta 2012 le imprese in liquidazione coatta amministrativa o fallimento non devono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore; *ii)* a partire dall'annualità 2012, l'invito rivolto al contribuente a presentare il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore viene inserito direttamente nella ricevuta telematica che attesta la trasmissione di Unico. È possibile, inoltre, chiedere che la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente sia inviata direttamente all'intermediario incaricato della trasmissione del modello UNICO; *iii)* per l'annualità 2012 viene meno l'obbligo di presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti, ai fini degli studi di settore, per i contribuenti con residenza o sede operativa in una delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia) che dichiarano la presenza delle seguenti cause di esclusione: cessazione dell'attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell'attività.

Snellimento delle informazioni richieste con i modelli di dichiarazione: *i)* semplificata la sezione del modello Unico (Quadro RU) che contiene le informazioni per i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese; *ii)* le minusvalenze superiori a 50mila euro derivanti da operazioni su azioni e altri titoli negoziati, e quelle superiori ai 5 milioni derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, confluiscono nella dichiarazione dei redditi senza obbligo di comunicazioni alla Direzione Regionale competente; *iii)* obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate direttamente nella dichiarazione dei redditi da parte delle imprese che variano i criteri di valutazione dei propri beni iscritti in bilancio; *iv)* le informazioni per il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedure di liquidazione IVA di gruppo dovranno essere comunicate nella dichiarazione annuale dell'IVA e non più nel suo apposito modello (modello IVA 26Lp); *v)* minori informazioni da dichiarare nel quadro EC del modello Unico per far valere le risultanze dei disallineamenti civili/fiscali; *vi)* nuovi modelli di domanda per i non residenti che hanno diritto al rimborso, all'esonero dall'imposta italiana o

all'applicazione dell'aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi⁵⁴⁶ e nuovo attestato di residenza fiscale per i soggetti residenti; *vii*) limite per la piena deducibilità delle spese per gli omaggi elevato a 50 euro anche per l'Iva e non solo per le imposte dirette; *viii*) eliminato l'obbligo per le società o gli enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato di indicare nella propria dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari; *ix*) estensione alle società tra professionisti dello stesso trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti.

Semplificazioni nelle comunicazioni al fisco: *i*) il c.d. spesometro che prevede l'obbligo per gli operatori economici di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti a fini IVA, è interessato da alcune misure di semplificazione che riguardano le operazioni interessate, i dati da comunicare, le modalità e la tempistica di invio, a partire dalle comunicazioni relative al 2012. Sarà possibile comunicare, per ciascun cliente e fornitore, in alternativa a quelle già previste dalla norma: le singole operazioni effettuate, indipendentemente dall'importo; l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta relativa all'anno di riferimento. Per fatture inferiori a 300 euro al mese, si dovrà comunicare il numero della fattura, l'imponibile delle operazioni e l'ammontare complessivo dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 è stato approvato il modello di comunicazione per la trasmissione dei dati tramite *Entratel* o *Fisconline* che potrà, tra l'altro, essere utilizzato anche per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, pari o superiori a 1.000, effettuate con persone fisiche non residenti di cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; *ii*) a partire dalle comunicazioni relative all'anno 2012, gli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio di autoveicoli, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, potranno comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati relativi ai propri clienti, utilizzando, in alternativa alla vecchia comunicazione, il modello in uso per lo 'spesometro'; *iii*) gli operatori economici italiani che effettuano acquisti da operatori economici con sede a San Marino potranno comunicare le avvenute registrazioni degli acquisti direttamente online utilizzando il modello previsto per le operazioni rilevanti IVA (spesometro); *iv*) comunicazione telematica anche per i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato; *v*) semplificati gli adempimenti comunicativi per i beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore; *vi*) per la comunicazione dei trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, a carico delle banche e degli altri operatori finanziari saranno utilizzate le causali già adottate dagli operatori finanziari per l'Archivio Unico Informatico; *vii*) decaduto l'obbligo per gli esercenti di inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di messa in servizio dei registratori di cassa (le comunicazioni saranno inviate telematicamente dal soggetto che esegue la verifica periodica); *viii*) eliminato il modello per la comunicazione dei dati catastali nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione o affitto di beni immobili; *ix*) obbligo per gli agenti di presentare la dichiarazione che consente loro di ottenere l'applicazione della ritenuta di acconto del 20 per cento sulle provvigioni legate ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari solo nel caso in cui vengono meno le condizioni per fruire delle ritenute d'acconto ridotte e non più annualmente; *x*) per i premi incassati dagli assicuratori esteri si potrà presentare una sola denuncia annuale (in precedenza l'obbligo della comunicazione era mensile); *xi*) eliminato l'obbligo di nulla osta dell'Agenzia delle Entrate per poter dedurre le quote di ammortamento finanziario legate agli investimenti in costruzione ed esercizio di opere pubbliche; *xii*) prevista un'unica richiesta per ottenere i rimborsi dei crediti d'imposta e gli interessi in conto fiscale; *xiii*) obbligo di presentare la

⁵⁴⁶ in riferimento a:

⁵⁴⁶ Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2013/84404 del 10/07/2013.

dichiarazione di successione solo se l'attivo supera i 75mila euro (prima 25.822,84 euro) per coniuge e parenti in linea retta; *xiii*) dal 1° gennaio 2014, l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento spetta all'esportatore abituale e non più al fornitore; *xiv*) semplificazione nella dichiarazione di operazioni straordinarie da parte di società di persone e revisione dei tempi per pagare le imposte ai fini di evitare il versamento delle imposte in largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione; *xv*) divieto per i professionisti di dedurre le spese di vitto e alloggio al committente dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Semplificazioni nei servizi online e con il sistema di interscambio dati 'Sid': *i*) entro il 31 luglio 2013 le informazioni per l'iscrizione al 'VIES' per effettuare operazioni intracomunitarie potranno essere consultate telematicamente sul sito dell'Agenzia delle entrate; *ii*) Civis, il canale telematico dedicato all'assistenza ai contribuenti viene usato per inviare la documentazione richiesta ai fini del controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973 e ne saranno potenziate le funzionalità in relazione agli esiti del controllo automatizzato; *iii*) estese le modalità di versamento anche ai pagamenti per l'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta sostitutiva Invim, dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo e dei tributi speciali; *iv*) possibilità di richiedere l'abilitazione al servizio *Entratel* via PEC; *v*) dal 31 ottobre 2013 la consultazione del 'Cassetto fiscale', il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali da parte del contribuente, potrà avvenire da parte di due diversi intermediari per lo stesso contribuente; *vi*) possibilità di effettuare febbraio 2014 la registrazione dei contratti di locazione immobiliare con un nuovo modello che potrà essere inviato anche in via telematica e che sarà reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, *vii*) possibilità per gli operatori finanziari che sono tenuti a inviare i dati relativi a: codice identificativo del rapporto, saldo di inizio e fine anno, importo totale dei movimenti attivi e passivi dell'anno di effettuare la trasmissione con un unico file e secondo i più elevati standard di sicurezza, tramite il nuovo canale 'Sid'; *viii*) unico invio per la comunicazione da parte delle società di assicurazione dei dati relativi ai premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni e quelli riguardanti i contratti di assicurazione; *ix*) possibilità di comunicazione più semplici per banche ed altri intermediari finanziari dei proventi per i quali non trova applicazione l'imposta sostitutiva tramite il canale 'Sid'; *x*) possibilità per le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, di comunicare tramite 'Sid' le informazioni necessarie al beneficiario e ai soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Servizi telematici nel processo tributario

Il piano di digitalizzazione della giustizia tributaria è stato avviato⁵⁴⁷ ad aprile 2012. Con il decreto iniziale sono state definite le regole tecniche per l'invio delle comunicazioni processuali da parte delle Commissioni tributarie mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC). L'introduzione della PEC ha avuto l'obiettivo primario di ridurre le spese per oneri postali relative alle suddette comunicazioni generando, nel contempo, una semplificazione nell'organizzazione dei processi lavorativi e una maggiore efficienza nei servizi resi all'utenza. In particolare, considerato che nel periodo 1° gennaio - 31

⁵⁴⁷ Con il decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 7425 del 26 aprile 2012, pubblicato nella G.U. n. 102 del 3 maggio 2012.